



CITTA' DI STRADELLA

Settore Polizia Locale

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE E PER LA CONVIVENZA CIVILE

Anno 2023

(Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 22.11.2023)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Attività di polizia urbana

Art. 4 - Accertamento delle violazioni

Art. 5 - Utilizzo del volontariato

Art. 6 - Sistema sanzionatorio

TITOLO II - TUTELA DELLA CONVIVENZA, DEI LUOGHI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI, CONTRASTO ALLE MANIFESTAZIONI D'ILLEGALITA'

Art. 7 - Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano

Art. 8 - Contrassegni del Comune

Art. 9 - Comportamenti a tutela della fruibilità dei luoghi pubblici

Art. 10 - Accensione fuoco su aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio.

Art. 11 - Prescrizioni in caso di pioggia o gelo

Art. 12 - Sgombero della neve

Art. 13 - Distribuzione di oggetti. Volantinaggio

Art. 14 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

Art. 15 – Luminarie

Art. 16 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

TITOLO III - DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMMOBILI PRIVATI

Art. 17 - Edifici disabitati e/o abbandonati

Art. 18 - Edifici commerciali disabitati e/o abbandonati

Art. 19 - Canali, tubi delle acque pluviali e di scolo

Art. 20 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Art. 21 - Pulizia dei cortili

Art. 22 - Siepi ed arbusti prospicienti la pubblica via

Art. 23 - Targhe condominiali

Art. 24 - Operazioni di vuotamento e spurgo dei pozzi neri

Art. 25 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

TITOLO IV - CONVIVENZA E TRANQUILLITA' PUBBLICA

Art. 26 - Quietè pubblica e riposo delle persone

Art. 27 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Art. 28 - Attività miste

Art. 29 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 30 - Commercio su aree pubbliche regime delle aree

Art. 31 - Attività di vendita in forma itinerante

Art. 32 - Occupazioni per esposizione di merci

Art. 33 - Mestieri girovaghi/Artisti di strada

Art. 34 - Occupazione da parte di Associazioni, Comitati e simili

Art. 35 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Art. 36 - Accattonaggio

Art. 37 - Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico

Art. 37 bis - Misure a tutela e sicurezza del decoro urbano di particolari luoghi, divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione e divieto di accesso

Art. 37 Ter - Ordine di allontanamento

Art. 38 - Uso dei dispositivi antifurto

Art. 39 - Divieto di suoni e schiamazzi

Art. 40 - Disciplina degli orari della città

TITOLO V - CONSUMO CONSAPEVOLE DELL'ALCOOL, NORME COMUNI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI VENDITA, PRODUZIONE O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 41 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

Art. 42 - Diffusione musicale

TITOLO VI - DIRITTI, CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 43 - Oggetto del Titolo

Art. 44 - Principi e finalità

Art. 45 - Competenze del Sindaco

Art. 46 - Diritti degli animali

Art. 47 - Controllo Tutela Animali

Art. 48 - Definizioni ed ambito di applicazione

Art. 49 - Detenzione di animali

Art. 50 - Rondini, balestrucci, rondoni e topini

Art. 51 - Divieti generali

Art. 52 - Abbandono di animali

Art. 53 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

Art. 54 - Trasporto di cani od altri animali di affezione su autoveicoli

Art. 55 - Avvelenamento di animali

CANI

Art. 56 – Definizione

Art.57 - Divieto di detenzione a catena

Art. 58 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art. 59 - Aree e percorsi destinate ai cani

Art.60 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

Art.61 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e lavaggio di quelle liquide.

Art.62 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

Art.63 - Detenzione dei cani da guardia

GATTI

Art. 64 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

Art. 65 - Colonie feline e gatti liberi

Art. 66 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Art. 67 – Cantieri

Art. 68 - Custodia gatti randagi

ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 69 - Della popolazione di Columbalivia varietà domestica

TITOLO VII - NORME PER L'USO E LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 70 - Classificazione delle aree verdi

Art. 71 - Campo di applicazione

Art. 72 - Tipologie di attività

Art. 73 - Modalità particolari di svolgimento di alcune attività

Art. 74 - Attività sottoposte ad autorizzazione

Art. 75 - Modalità di autorizzazione

Art. 76 - Divieti generali

Art. 77 - Divieti particolari

Art. 78 Veicoli

Art. 79 Pattini e skate-board

Art. 80- Rimozioni

Art. 81 - Norma generale

TITOLO VIII - MISURE A DIFESA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Art. 82 - Definizioni ed ambito di applicazione

Art. 83 - Tutela del territorio

Art. 83 bis Regimazione delle acque

Art. 83 ter Erosione superficiale dei terreni

Art. 83 quater Transito sulle strade

Art. 84 - Circolazione degli armenti e delle greggi

Art. 85 - Tutela della fauna e vegetazione dai parassiti

Art. 86 - Utilizzo dei rifiuti speciali a beneficio dell'agricoltura

Art. 87 - Disciplina utilizzo agronomico sostanze chimiche fitosanitarie

TITOLO IX - LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Art. 88 - Disposizioni generali

Art. 89 - Accordi e patti

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 90 - Norma finale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Locale e per la Convivenza Civile, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di :
 - a. Prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b. Tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comunali;
 - c. Salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo – animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
 - d. Educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile; garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale;
 - e. Favorire la mediazione sociale intesa come complesso di attività finalizzate alla coesione ed all'integrazione sociale, alla convivenza civile ed alla bonaria risoluzione dei dissidi fra privati
2. Come da disposto dell'art. 1 del D. L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, s'intende per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale
3. Sulla base dei principi del presente Regolamento gli Agenti ed i Funzionari appartenenti alla Polizia Locale opereranno, prioritariamente, per prevenire la commissione di illeciti e per la bonaria risoluzione dei dissidi fra i privati, con l'eventuale ausilio dei Centri di Mediazione Culturale e Sociale o degli altri Servizi Comunali operanti nell'ambito dell'assistenza sociale.
4. Qualora le fattispecie comportamentali descritte nel presente regolamento risultino già disciplinate da normative di rango superiore, sarà applicata solo ed esclusivamente la norma che, nel quadro delle fonti del diritto, è di livello superiore o costituisca norma speciale, salvo i casi specificatamente indicati in singoli articoli del presente regolamento.
5. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le singole disposizioni stabilite dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui ai precedenti commi e gli ordini emessi dagli Agenti e/o Ufficiali di Polizia Locale od altri funzionari comunali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e regolamenti
6. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si intende con esso il presente regolamento di Polizia Locale e per la Convivenza Civile.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Salvo diversa specifica indicazione, il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale e si applica in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio od utilità.

2. È altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti od interessi prevalenti della collettività.

3. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventiva concessione o autorizzazione.

4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporanea, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 3 - Attività di polizia urbana.

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Locale. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche ai dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione si effettuano nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e delle leggi Regionali di riferimento e successive modificazioni.

4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 4 - Accertamento delle violazioni

1. I principi generali sulle violazioni amministrative sancite dal presente regolamento, nonché le modalità di accertamento delle stesse e le procedure afferenti all'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalle Leggi Regionali e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

2. In particolare, a seguito dell'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento e qualora sia effettuata la formale contestazione amministrativa, è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengono a una delle persone cui è giuridicamente possibile ingiungere il pagamento della sanzione.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far prevenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Responsabile del Servizio Polizia locale-Comandante del Corpo.

Art. 5 - Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire le sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Art. 6 - Sistema sanzionatorio

1. Ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, salva diversa disposizione di legge, le violazioni delle norme del Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, in via generale, tra il limite minimo di € 25,00 ed il limite massimo di € 500,00, ad eccezione delle violazioni sanzionate con pena pecuniaria fissa di € 250,00.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981, introdotto dall'art. 6 bis, comma 1, della Legge 24/7/2008 n° 125, la Giunta Comunale, all'interno del limite editale minimo e massimo della sanzione prevista, per ogni violazione può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso da quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui in capo al responsabile sia stata accertata la commissione di una violazione per due o più volte in un anno, l'importo della sanzione è maggiorato del 30 per cento per ogni violazione accertata, fino al raggiungimento del massimo editale. Nel caso di violazioni di disposizioni diverse, che attengono al medesimo ambito normativo, la maggiorazione è pari al 40 per cento per ogni violazione accertata; se sia violata la medesima disposizione, l'entità della sanzione è incrementata del 50 per cento. Nel caso in cui le precedenti sanzioni siano state pagate in misura ridotta, le maggiorazioni previste dal presente comma per le successive violazioni sono ridotte della metà.

4. Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie o siano commesse più violazioni della stessa disposizione, applica la sanzione stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

5. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzativo, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

6. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzativi previsti ai sensi del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzativi di competenza del Comune.

7. Il trasgressore che non ottempera ai provvedimenti di diffida o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

8. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n° 689. Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.

9. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981, n° 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolge attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00

10. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune per le attività manutentive indispensabili per fronteggiare il degrado urbano.

TITOLO II

TUTELA DELLA CONVIVENZA, DEI LUOGHI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI, CONTRASTO ALLE MANIFESTAZIONI D'ILLEGALITA'

Art. 7 - Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano

1. Il Comune di Stradella riconosce e tutela la libera fruizione degli spazi pubblici o di uso pubblico.
2. A tal fine sono vietati, in particolare, i seguenti comportamenti:
 - a. Immergersi nelle fontane pubbliche, nelle vasche e in genere in qualunque superficie acqua;
 - b. Compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico, operazioni di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto;
 - c. È vietato l'uso potabile delle acque delle sorgenti che alimentano la fontana in loc. Boccazza e dei 4 Cannoni;
 - d. Adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private, gravate di servitù di pubblico passaggio, o veicoli in sosta sulle medesime aree;
 - e. Effettuare campeggio libero in qualunque forma, mediante tende, camper roulotte ed in qualunque area pubblica non specificatamente adibita a tale scopo;
 - f. Esporre oggetti, abiti, coperte, materassi da cui possono derivare pericoli e/o inconvenienti ai passanti;
 - g. Scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - h. L'innaffiamento dei fiori delle cassette o dei vasi, qualora ciò provochi immissioni o gocciolamento su suolo pubblico;
 - i. Gettare o deporre, su aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio ed al di fuori degli appositi contenitori, qualunque tipo di rifiuto od immondizia;
 - j. Spandere o scaricare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, ogni materia solida o liquida;
 - k. Soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - l. Alimentare animali domestici o randagi senza curarsi che il cibo somministrato venga completamente consumato;
 - m. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica ed altri beni pubblici;
 - n. Utilizzare balconi, terrazzi, poggiali, nicchie e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - o. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - p. Lanciare acqua, farina; schiuma o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, lordando gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità;
 - q. Sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti ancorché, per stretta necessità, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
 - r. Posizionare stendini o simili sul suolo pubblico;
 - s. Il trasporto di cose polverose od emananti cattivo odore dovrà eseguirsi in modo da impedire la diffusione delle polveri e dell'odore;
 - t. Far uso di scale a mano, senza che siano sempre custodite alla base;
 - u. Creare turbativa al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture

pubbliche o ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

v. Segare o spaccare legna sul suolo pubblico.

3. È inoltre vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato:

a. Scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sui colonnati, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico;

b. Appoggiare o legare biciclette, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili alla segnaletica stradale, alle cancellate e agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, alle barriere di protezione dei monumenti;

c. Ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;

d. È vietata, nel territorio urbano, in luoghi pubblici o aperti al pubblico a distanza inferiore a metri 500 dagli edifici civili e imprenditoriali, la sosta e accampamento di nomadi, girovaghi, calderai, questuanti con carovana e roulotte; con obbligo di immediato allontanamento dal territorio comunale con la rimessa in pristino dei luoghi. Gli operatori di Polizia sono tenuti a dare immediata esecuzione alla disposizione con le modalità opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone dei veicoli con la massima efficacia e rapidità. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con le Forze di polizia per l'attuazione di quanto disposto. La rimozione dei veicoli si effettuerà secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto; la violazione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 che si applica solidalmente al proprietario e chi detiene in uso il veicolo.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 3 lettera a) del presente articolo su beni che non si qualificano, a norma di legge, "beni culturali" è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:

a. Da € 50,00 a € 500,00, qualora il trasgressore provveda entro 10 giorni dalla contestazione della violazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;

b. Di € 500,00, qualora il trasgressore non provveda entro 10 giorni dalla contestazione o notificazioni della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;

c. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. È sempre disposto il sequestro amministrativo.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 3 lettera a) del presente articolo su beni che qualificabili, a norma di legge, "beni culturali" è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. È sempre disposto il sequestro amministrativo. In tal caso il Comune o il proprietario provvederà al ripristino con spese a carico del trasgressore.

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 8 - Contrassegni del Comune

1. È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche,

comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Comportamenti a tutela della fruibilità dei luoghi pubblici.

1. Il Comune di Stradella pone in essere azioni intese a favorire la responsabilizzazione dei singoli cittadini nei confronti del patrimonio pubblico e privato.
2. È, pertanto, vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato:
 - a. Praticare qualsiasi attività che arrechi pericolo all'incolumità delle persone o intralcio al pubblico passaggio o interruzione alle attività lavorative od imprenditoriali sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, sotto i portici, o negli spazi destinati ai disabili o nei percorsi per non vedenti;
 - b. Sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini di monumenti e degli edifici destinati al culto, alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici, recando intralcio alla circolazione;
 - c. Ostacolare o intralciare l'accesso ad edifici pubblici o privati;
 - d. Circolare sotto i portici di proprietà pubblica o ad uso pubblico con biciclette, ciclomotori o motocicli.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €25,00 a €500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. È sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art. 10 - Accensione fuoco su aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio.

1. È vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico e nei giardini e parchi pubblici, anche al fine di preparare grigliate o barbecue.
2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche, appositamente attrezzate, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
3. È vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. È fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità competenti.
4. È comunque vietato accendere fuochi, nei casi consentiti, a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall'art. 59 c.2 TULPS ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiale o accendere fuochi ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
5. In ogni caso è fatto divieto di accendere fuochi multipli, ovvero di accendere fuochi qualora siano presenti altri focolai regolarmente alimentati nel raggio di mt. 100; l'unico focolaio dovrà essere alimentato progressivamente e regolarmente in modo da evitare grandi fiamme e che il responsabile possa condurre con profitto il controllo della combustione;
6. È sempre vietato accendere fuochi quando spira vento e nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità individuati dalle Autorità Comunali e/o sovracomunali per i quali è previsto l'assoluto divieto;
7. Quando è acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alle distanze suindicate devono essere adottate le cautele necessarie alla difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso un fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco è spento;
8. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità

eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo;

9. È sempre proibito esercitare qualsiasi attività che produca fumo o esalazioni nocive o semplicemente moleste.

10. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 11 - Prescrizioni in caso di pioggia o gelo.

1. È vietato bagnare il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio quando, a causa della temperatura esterna, vi sia pericolo di formazione di lastre di ghiaccio.

2. In caso di pioggia le tende sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, devono essere riavvolte, se i gocciolamenti costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 12 - Sgombero della neve.

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.

2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.

3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio sul suolo.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

5. È fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.

6. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve e il ghiaccio provenienti da luoghi privati o spargere acqua quando questa possa gelare creando pericolo per la circolazione.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Art. 13 - Distribuzione di oggetti. Volantinaggio.

1. È vietato effettuare opere di volantinaggio mediante deposito di alcunché sui veicoli.

2. La distribuzione a mano di volantini o dépliant è consentita, se non arreca disturbo alla circolazione od ai cittadini.

3. La distribuzione a mano di volantini non è consentita nei pressi dei luoghi di cura, ad eccezione dei casi in cui la stessa abbia finalità sindacali o politiche.

4. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

5. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali

divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelievamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione Comunale con specifici provvedimenti.

6. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazione Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

7. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di committente della distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi, in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Fatta salva la normativa speciale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 14 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.

1. Chiunque esegue verniciatura di mostre, vetrine, cancelli, recinzioni o simili, posti lungo le strade o aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio, deve apporre segnali atti ad avvertire i passanti.

2. E' vietato eseguire all'esterno, anche area privata, attività di verniciatura a spruzzo, di verniciatura e sabbiatura senza l'uso di impianto di captazione idonei ad evitare la dispersione dei materiali nell'ambiente circostante.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Art. 15 - Luminarie.

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.

2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.

3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione Comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida. Qualora l'inadempimento persiste alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.

4. Le luminarie devono essere installate ad un'altezza non inferiore a 5,10 metri, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a metri 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti. Inoltre devono essere adottate tutte le accortezze atte a non creare pericolo per la sicurezza pubblica.

5. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti sulle facciate degli edifici, alberi, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà sia pubblica che privata.

6. L'installazione di luminarie e simili sui sostegni della pubblica illuminazione deve essere autorizzato dall'Ente erogatore.

7. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli

interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 16 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, privi di messaggi pubblicitari, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

TITOLO III

DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMMOBILI PRIVATI

Art. 17 - Edifici disabitati e/o abbandonati.

1. I proprietari di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati:

a) Ad ostruire gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni ovvero muratura, ovvero con rete elettrosaldata, in modo da impedire l'accesso e precludere stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi;

b) A mantenere i cortili, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza dell'edificio in stato di pulizia ed igiene tali da evitare che siano in qualunque modo ricettacoli di rifiuti.

2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l'Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 300,00 a € 500,00.

Art. 18 - Edifici commerciali disabitati e/o abbandonati.

1. È fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti sul territorio comunale, sfitti o comunque non utilizzati, di custodire e mantenere la proprietà attraverso le seguenti attività:

a) Pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché negli spazi rientranti non protetti da serrande

b) Oscuramento delle vetrine mediante l'applicazione all'interno delle vetrine stesse di tende oppure fogli di cartoncino di colore neutro chiaro ovvero mediante l'esposizione di immagini decorative nel rispetto del decoro cittadino e delle caratteristiche della via stessa;

c) Impedire l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, promemoria autoadesivi riposizionabili (es. Post.it) e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo;

- d) Rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00, con obbligo di pulizia o rimozione entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito; la mancata pulizia o rimozione entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.

Art. 19 - Canali, tubi delle acque pluviali e di scolo.

1. I proprietari dei fabbricati devono mantenere in perfetto stato i sistemi di canalizzazione delle acque pluviali, per impedire fuoriuscite di liquidi su suolo pubblico tali da bagnare e/o insudiciare i passanti.
2. È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa che impedisca i limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 20 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché' in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché' risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali

specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. Il lavaggio delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei fabbricati potrà essere effettuato, sempre che ciò non comporti l'imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.

13. È vietato gettare su suolo pubblico le acque di lavaggio dei locali e delle vetrine, sempre che ciò comporti l'imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.

14. È fatto obbligo ai titolari di attività aperte al pubblico, ed in solido con questi ultimi, ai proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio di provvedere alla pulizia delle aree immediatamente adiacenti all'ingresso, delle vetrine, delle serrande, delle bacheche e delle tende esterne.

15. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma:

a. Da € 50 a € 500, qualora il trasgressore provveda entro 10 giorni dalla contestazione della violazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione al ripristino dello stato dei luoghi;

b. Di € 500, qualora il trasgressore non provveda entro 10 giorni dalla contestazione o notificazioni della violazione al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 21 - Pulizia dei cortili.

1. I proprietari, gli inquilini e gli amministratori degli immobili hanno l'obbligo di tenere pulite le aree cortilive e aree verdi pertinenziali delle case di loro proprietà, abitate od amministrate, al fine di evitare che diventino ricettacolo di sporcizia od habitat per animali o insetti nocivi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, con obbligo di pulizia entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito; la mancata pulizia entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.

Art. 22 - Siepi ed arbusti prospicienti la pubblica via.

1. Ferme restando le disposizioni dettate dal Codice della Strada ed al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare, pedonale e ciclabile i proprietari, gli inquilini, e gli amministratori delle proprietà confinanti con le strade, marciapiedi o piste ciclabili hanno, solidamente fra loro, l'obbligo di potare le siepi, gli alberi e gli arbusti, in modo da evitare qualsiasi sporgenza sullo spazio pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, con obbligo di potatura entro 15 giorni

dalla contestazione o notifica dell'illecito; la mancata potatura entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00; la sanzione di applica solidalmente a proprietari, inquilini e amministratori delle proprietà.

Art. 23 - Targhe condominiali.

1. Gli amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio da loro amministrato idonea targhetta, fissata in modo stabile, contenente i propri dati ed il recapito, affinché possano essere contattati nei casi d'emergenza.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00

Art. 24 - Operazioni di vuotamento e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi.

Art. 25 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruite o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale di qualsiasi natura.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di messa in sicurezza dei luoghi

TITOLO IV

CONVIVENZA E TRANQUILLITA' PUBBLICA

Art.26 - Quietè pubblica e riposo delle persone

1. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e destinati alla fruizione collettiva, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Servizio competente, qualsiasi diffusione sonora nelle aree pubbliche o adibite ad uso pubblico è vietata dalle ore 00 alle ore 9;
 - b) la diffusione sonora effettuata all'interno delle abitazioni, in qualsiasi ora del giorno e della notte, dovrà essere regolata in modo da non lasciar percepire rumori o suoni molesti all'esterno delle abitazioni private;
 - d) i proprietari ed i detentori dei cani sono responsabili del disturbo causato al vicinato dall'abbaiare continuativo dei loro animali dalle 22.00 alle 07.00.
 - e) nel centro abitato l'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie

recepite dalla normativa nazionale;

f) chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23 e fino alle ore 7 del giorno successivo;

g) è vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni. È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21 alle ore 7 del giorno successivo e anche nelle consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di far cessare immediatamente le emissioni rumorose

Art. 27 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

Pertanto, è vietato:

a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,

b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabellie e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/91.

Art. 28 - Attività miste

1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili

3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 29 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Lombardia,

b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,

c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:

a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 29.

3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

c) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;

d) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

e) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

4) È consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.

6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Art. 30 - Commercio su aree pubbliche regime delle aree (posteggio isolato)

1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. È vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.

3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.

5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 31 - Attività di vendita in forma itinerante

Modalità di svolgimento

- 1) Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e mai superiore alle due ore, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 3) È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchia sorpresa.
- 4) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 5) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 6) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
- 7) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti alla propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 8) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 9) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 10) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.
- 11) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art.32 - Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ATS e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento TOSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.33 - Mestieri girovaghi/Artisti di strada

1. Ai fini del presente regolamento per mestiere girovago si intende l'attività manuale o artistica svolta da chiunque, in forma anche non imprenditoriale al fine di trarne un qualunque profitto. Per artista di strada si intende la libera espressione artistica, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative, musicali, recitative, giochi di abilità, di prestigio, mangia fuoco, saltimbanchi, giocolieri. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il rilascio della concessione amministrativa previste dal presente articolo, per l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti della Città, per debiti relativo al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti all'esercizio dell'attività stessa. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rate.

3. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.

4. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

5. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) non è possibile sostare per periodi superiori a 6 ore nello stesso luogo, con ciò intendendosi la stessa strada o piazza, o strada o piazza contigua, nell'intesa che lo spazio occupato non potrà comunque eccedere la superficie di due metri quadrati;

b) non è consentito svolgere tali attività davanti all'entrata delle chiese o di altri edifici di culto, in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, di scuole nel periodo delle lezioni, di musei e di sedi delle Istituzioni pubbliche;

c) non è consentito svolgere tali attività tra le ore 22 e le ore 9 del mattino successivo, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Servizio competente in materia pubbliche manifestazioni;

d) non può avvenire nella forma del commercio ambulante;

e) deve avvenire nel rispetto della pulizia dello spazio occupato, non deve venire impedita o in qualche modo ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, né deve essere impedito l'accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private e deve essere garantita la sicurezza delle persone;

f) non deve essere richiesto il pagamento di biglietto od altro corrispettivo; è consentito esclusivamente, al termine dell'esibizione, il passaggio a "cappello", che consente la raccolta di offerte;

g) nel corso dello spettacolo di strada è vietato l'utilizzo di animali di qualsiasi specie.

3. Per quanto riguarda l'attività cosiddetta "dei madonnari", le tecniche di disegno non debbono prevedere l'uso di materiali che possano danneggiare il selciato. È comunque vietato dipingere sui sagrati delle Chiese, dei luoghi di culto in genere e in zone di alto pregio architettonico e ambientale.
4. E' altresì vietata ogni forma di disegni sui muri della città, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione.
5. Nello svolgimento di dette attività non si possono utilizzare impianti di amplificazione sonora di alcun genere e debbono essere osservate le disposizioni dettate dal Comune a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale, nonché gli orari, i luoghi e i periodi eventualmente stabiliti con apposita ordinanza sindacale.
6. È vietata qualunque forma di attività girovaga riconducibile anche in parte al gioco delle tre carte o campanelle o similare che comporti la vincita di denaro a fronte di alea od abilità manuale.
7. Chiunque effettua mestieri girovaghi o artisti di strada in violazione delle disposizioni del presente articolo e dei provvedimenti attuativi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 300,00 a € 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. È sempre disposto il sequestro amministrativa.
8. L'attività di esposizione o vendita di opere non prodotte personalmente o di tipo seriale è soggetto all'applicazione del d. Lgs. 31 marzo 1998, nr. 114.

Art.34 - Occupazione da parte di Associazioni, Comitati e simili.

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
2. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. La richiesta deve essere presentata almeno tre giorni prima, salvo che l'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, intenda derogare tale termine.
3. Le raccolte di fondi e firme possono essere effettuate esclusivamente da Enti, Partiti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione o Ente.
4. Le raccolte di fondi e firme su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento del mercato del martedì e nelle aree di fiere; alla domenica è consentita la raccolta di fondi e firme in aree apposite poste a metri 30 dalle aree mercato. Sono in ogni caso vietate le raccolte di fondi e firme in prossimità di scuole, luoghi di cura, Ospedale, casa di riposo, cimiteri e uffici postali.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. È sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art.35 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luoghi pubblico, né dà avviso al Sindaco almeno 3 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro

svolgimento, implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso all'Autorità Comunale dovrà essere dato almeno 30 giorni prima.

3. Esclusivamente per manifestazioni connesse a eventi o circostanze di natura straordinaria, l'Autorità Comunale potrà accettare le istanze degli organizzatori anche in deroga ai termini di cui sopra.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00

Art.36 - Accattonaggio.

1. È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio, pedonale, o veicolare, in prossimità o all'interno delle intersezioni stradali, ancorché al di fuori della carreggiata, nonché in tutti i luoghi dove venga recato effettivo pregiudizio al pubblico transito, anche pedonale, importunare i passanti con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e servizi.

2. Sulle aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio quali: zone prospicienti gli edifici di culto, gli ospedali, le case di ricovero, le sedi delle istituzioni preposte al soccorso e alla sicurezza, la stazione ferroviaria, le fermate dei mezzi di trasporto pubblici di linea, i cimiteri, i parchi, i parcheggi, le aree mercatali, di fronte a vetrine e ingressi di attività commerciali, è vietato porre in essere forme di accattonaggio con qualunque modalità.

3. È fatto divieto di avvicinarsi a veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o a uso pubblico al fine di offrire merci o servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo.

4. Nelle aree di sosta connesse a strutture commerciali, è vietato porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altre utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e delle cose che sono servite a commettere la violazione. È sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art.37 - Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico.

1. È vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via pubblica.

2. Il soggetto che esercita l'attività di meretricio su strada pubblica non deve indossare abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero mostrare nudità.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500; risponde solidalmente anche il conducente del veicolo che effettua fermata e sosta per trattare le prestazioni. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 500,00

37 bis - Misure a tutela e sicurezza del decoro urbano di particolari luoghi, divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione e divieto di accesso

1. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto, che compendia anche il diritto di stazionamento, non deve avvenire in contrasto con il diritto dell'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.

2. Costituisce profanazione vietata di tale diritto qualsiasi condotta che limiti l'accessibilità e la fruizione dei luoghi di cui al comma 4.
3. La dimostrazione di tale impedimento alla circolazione deve essere comprovata dall'agente accertatore. L'impedimento provocato dai trasgressori deve riguardare la fruibilità di carattere sociale, ricreativo, commerciale e culturale dei luoghi indicate nel seguente comma 4°.
4. In riferimento all'art. 9 comma 3° della Legge 48/2017 si individuano le seguenti aree in cui è istituito il divieto di stazionamento:
 - Tutto il centro cittadino compresa la circonvallazione costituita da via Nazionale, via Di Vittorio, via Repubblica, via Resistenza, Viale Libertà.
 - Le aree di parcheggio pubblico e ad uso pubblico (Piazzale Caduti e Dispersi di Russia, Piazza Trieste, Piazza Vittorio Veneto, Piazzetta alpini, Piazza Meriggi), e tutte quelle aree di parcheggio pubblico o ad uso pubblico connesse ad esercizi commerciali.
 - La stazione Ferroviaria di Piazzale Matteotti.
 - I plessi scolastici di ogni ordine e grado, ivi incluse le loro pertinenze (parcheggi, palestre, vie d'accesso).
 - Luoghi di culto, cimitero cittadino, pubblici uffici e caserme.
 - Parchi, giardini pubblici ed aree verdi del territorio comunale.
 - Corso XXVI Aprile, via Cavour, via Marconi, via Trento, Viale Allea, via Battisti.
 - Largo Caduti di Nassirya.

Tale divieto si applica nei casi in cui lo stazionamento sia connesso a fenomeni di accattonaggio di cui al precedente art. 36, di bivacco (dove per bivacco si intende l'utilizzo di spazi pubblici come luoghi di propria dimora anche occasionale o temporanea) che 688 c.p. (Ubriachezza), 726 C.P. (Atti contrari alla pubblica decenza – turpiloquio), art. 21 c. 3° della Legge Regionale Lombardia 6/2010.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la violazione di singoli obblighi o divieti, nonché delle sanzioni penali o amministrative che siano comunque ascrivibili al trasgressore, l'autore della condotta di cui al precedente comma 2 è fatto immediatamente destinatario, da parte dell'agente accertatore, dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10 comma 1 del D.L. n. 14/2017, nel testo convertito dalla legge n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree individuate al comma 4 del presente articolo.

6. La violazione al divieto di stazionamento verrà sanzionata ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 14/2017 con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00.

Art. 37 Ter - Ordine di allontanamento

1. Nei casi previsti dal precedente art. 37 bis opera la disciplina di cui agli art. 9 e 10 del D.L. 14/2017 convertiti dalla legge 48/2017.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, le violazioni di cui al precedente articolo 37 bis comportano l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento.
3. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato, ed è specificato che la persona destinataria dello stesso ordine non può fare ingresso in alcuna delle aree definite a norma dell'art. 37 bis, a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di 48 ore dall'accertamento del fatto e dalla contestazione dell'ordine.
4. In caso di sua violazione si procede alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00. Tramite il Comando si trasmette copia dell'ordine di allontanamento con

immediatezza al Questore, per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2 del D.L. n. 14/2017 convertito dalla L. 48/2017.

Art. 38 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo.
3. Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altra Forza di polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

Art. 39 - Divieto di suoni e schiamazzi

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:
 - a. in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;
 - b. nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, prima delle ore 09.00 e dopo le ore 22.00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Stradella; negli altri orari è vietato l'uso di strumenti, idonei a produrre musica o altri suoni, amplificati o tali da recare disturbo, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Stradella;
 - c. nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo;
 - d. nelle abitazioni private e negli spazi condominiali, salvo autorizzazioni in deroga, l'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita nelle sole giornate feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;
2. Chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato.

3. Sempre che il fatto non costituisca illecito penale o non sia specificamente autorizzato dall'Amministrazione comunale in occasione di fiere, manifestazioni o altre circostanze, è vietato, su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e prodotti pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo – anche se di libera vendita.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. a) e b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00. Nel caso di violazione del comma 1, lett. b) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli strumenti, idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lett. d), e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.

7. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo.

Art. 40 - Disciplina degli orari della città

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, così come definite dal d.lgs 114/98 e succ. mod., e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Amministrazione Comunale, per le finalità di cui all'articolo 1, e nella tutela dell'interesse pubblico, promuove azioni dirette ad armonizzare gli interessi di sviluppo degli esercenti di attività economiche alle esigenze della vita quotidiana dei cittadini.

3. Il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ed ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, può decidere fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle particolari zone.

4. Le violazioni alle ordinanze di cui al comma 3, se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00.

TITOLO V

CONSUMO CONSAPEVOLE DELL'ALCOOL, NORME COMUNI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI VENDITA, PRODUZIONE O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art.41 - Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza della regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

1 bis. L'Amministrazione Comunale, ferme restando le valutazioni d'ordine generale, può inoltre sottoscrivere, con titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla attività con impatto sulla quiete pubblica, accordi ai sensi dell'art. 11 Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. che prevedano l'assunzione, a carico dei medesimi, di precisi impegni quali ad esempio:

a) l'adozione di misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale intese come spazio pubblico interessato dall'attività con riferimento al comportamento degli avventori che possa determinare un disturbo alla residenza e/o ad altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;

b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcool e al contempo svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;

c) la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;

d) fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori ed il nominativo del soggetto che detiene la documentazione relativa ai rapporti di lavoro;

e) favorire e segnalare la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti e segnalare la presenza di eventuali servizi igienici pubblici collocati nelle aree limitrofe;

f) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;

b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.

Salvo eventuali specifiche autorizzazioni in deroga od ulteriori limitazioni impartite dall'Amministrazione Comunale, dalle ore 20 alle ore 6 è vietato ai titolari di pubblici esercizi, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, di circoli privati, vendere per asporto bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro.

3. Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai soli clienti seduti ai tavoli delle distese in concessione o nelle immediate adiacenze di queste dei locali autorizzati alla somministrazione di bevande, durante l'orario di apertura.

4. È consentita la somministrazione di qualsiasi tipologia di bevanda all'interno dei locali delle attività specificamente autorizzate od ai tavoli delle distese esterne su area pubblica assegnata in concessione o su area privata in disponibilità, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione.

5. I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.

6. Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, a norma dell'art.3commi 16 e 17 della Legge 15 luglio 2009 n.94, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni, e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

Questa disposizione si applica anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma primo periodo. E' fatto salvo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

7. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 42 – Diffusione musicale

1. I piccoli trattenimenti musicali e la diffusione sonora possono essere effettuati con qualsiasi strumento musicale od impianto di diffusione musicale, compresi consolle, impianti stereo, televisioni, radio e simili, solo e sempre all'interno dei locali autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e sempreché tali locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento e siano in possesso delle previsioni di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale.
2. In questi esercizi, NEI GIORNI FERIALI E FESTIVI (AD ESEMPIO VENERDI' SU SABATO) dalle ore 22:00 e sino alle ore 24:00 e fino alle ore 01:00 NEI GIORNI PREFESTIVI (AD ESEMPIO SABATO SU DOMENICA) la diffusione musicale deve sempre essere regolata in modo da non lasciar percepire il suono all'esterno dei locali adibiti a piccoli trattenimenti musicali, anche in occasione dell'apertura delle porte o finestre degli stessi locali.
3. La diffusione musicale deve, comunque, cessare dalle ore 00:00 alle ore 07:00 nei giorni feriali E FESTIVI (AD ESEMPIO VENERDI' SU SABATO) e dalle ore 01:00 alle ore 07:00 (ESEMPIO SABATO SU DOMENICA) nei giorni prefestivi; salvo espressa autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune di Stradella, per il prolungamento massimo fino alle ore 2.
4. Nessuna limitazione oraria per musica diffusa tramite cuffie collegate wireless al sistema di diffusione.
5. Ai sensi dell'art. 8, comma secondo lettere "c" – "d" L. 447/95: "in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate" ... le ... "discoteche, i circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi" devono predisporre "una documentazione di impatto acustico".
6. Ai sensi dell'art. 4, comma primo D.P.R. 19 Ottobre 2011 n. 227: "... ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative ... culturali e di spettacolo ... che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali ..." hanno l'obbligo "di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447" ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, ovvero, laddove questi non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 300,00 a € 500,00, se no diversamente previsto dalle norme di settore

TITOLO VI

DIRITTI, CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 43 - Oggetto del Titolo

1. Il presente Titolo ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Art.44 - Principi e finalità

1. Il Comune di Stradella, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Stradella, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, in base alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e alla Legge regionale 30 dicembre 2009, nr, 33 riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

2. Il Comune di Stradella,

- allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
- anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.
- al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
- individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
- ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
- promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le

forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

- in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.
- promuove, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

Art.45 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art.46 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Stradella si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art.47 - Controllo Tutela Animali

1. La Città, tramite la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine in collaborazione con le autorità sanitarie, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

Art. 48 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Stradella.

3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Art.49 - Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:

- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 50 - Rondini, balestrucci, rondoni e topini

1. È vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci, Rondoni e Topini.
2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
3. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 51 - Divieti generali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. È vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. È vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
8. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
9. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. È parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
10. È vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.
11. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
12. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
13. È vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
14. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento. È consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. È comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
15. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
16. È vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
17. È vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
18. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

19. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Stradella, la vendita, il trasporto, l'uso ed il far indossare collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.

20. È vietato, su tutto il territorio del Comune di Stradella, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale di età inferiore ai 180 giorni. Gli animali non possono comunque essere soggetti attivi dell'accattonaggio. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso strutture preposte.

21. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 52 - Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

5. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.53 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.54 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- areazione del veicolo;
- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

6. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.55 - Avvelenamento di animali

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

3. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

CANI

Art.56 - Definizione

1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Art.57 - Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri.

Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una (1) ora al giorno. È comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

- a. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quindici (15) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.
- b. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.58 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
3. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.59 - Aree e percorsi destinate ai cani

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda allo specifico "Regolamento per l'accesso alle aree di sgambamento per cani".

Art.60 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
6. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi

vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.61 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali, nonché di una bottiglietta di acqua o altro contenitore idoneo per il lavaggio delle deiezioni liquide.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.
5. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.62 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile convenzionato sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Canile o la Polizia Locale per il suo recupero. È fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Stradella segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
4. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile convenzionato. In mancanza della formalizzazione provvederà d'ufficio la Civica Amministrazione.
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

6. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile convenzionato, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali dei Canili, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

8. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.63 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.

4. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

GATTI

Art.64 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Stradella procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Art.65 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi.

2. Qualora il Servizio Veterinario riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli

informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

6. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.66 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

Art. 67 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

4. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

Art.68 - Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili convenzionati.

2. Il Comune di Stradella predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini ed in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

ALTRE SPECIE ANIMALI

Art.69 - Della popolazione di Columbalivia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di

colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici; le installazioni già presenti dovranno essere sostituite coerentemente con il piano pluriennale che sarà redatto dalla Città, nel quale saranno descritte le caratteristiche dei dissuasori "non cruenti".

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei soprarichiamati edifici dovranno prevedere, in primis, la sostituzione degli eventuali attuali dissuasori anti-stazionamento, che non abbiano questa caratteristica, con quelli analoghi "non cruenti".

3. Il cibo deve essere somministrato in quantità minima, tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali, ha l'obbligo di effettuare la pulizia del luogo di somministrazione al termine della medesima, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e di attirare animali appartenenti a altre specie commensali opportuniste. Per quantità minima deve intendersi una quantità non superiore al peso di 250 grammi.

4. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00.

TITOLO VII

NORME PER L'USO E LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 70 - Classificazione delle aree verdi

Gli spazi verdi del Comune si distinguono in:

VERDE DI ARREDO: è costituito dagli impianti nei quali il verde è posto come arredo non utilizzabile direttamente dai cittadini.

Appartengono a questa categoria gli svincoli, spartitraffico, alberature, parcheggi, piazze e piazzali.

VERDE DI SERVIZIO: è costituito da tutti gli impianti usufruibili dai cittadini e cioè verde di vicinato (zone P.E.E.P.), parchetti di quartieri e parchi di interesse pubblico, verde annesso ad edifici pubblici (giardini nei nidi, nelle scuole di ogni ordine e grado, nei centri civici, nelle palestre e nei cimiteri e giardini pubblici).

NELL'AMBITO DEL VERDE DI SERVIZIO sono individuate le seguenti categorie:

A) **Parchi:** spazi verdi delimitati, con o senza recinzione, rivestiti di vegetazione spontanea o coltivata, alberi, arbusti, pinte e fiori.

B) **Giardini:** spazi verdi dotati di piantumazione come al punto a) annessi ad edifici pubblici (scuole, centri

civici, palestre, cimiteri) con area delimitata da recinzioni metalliche, murate o siepi ornamentali.

Art. 71 - Campo di applicazione

Le norme si applicano per l'uso, la salvaguardia dei parchi, dei giardini e la conservazione del verde pubblico.

Il verde pubblico sia di arredo che di servizio è un bene della collettività dei cittadini e come tale deve essere utilizzato nel civile rispetto della sua destinazione.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento in materia di animali si rimanda al vigente Regolamento per l'accesso alle aree di sgambamento cani.

Art. 72 - Tipologie di attività

Le attività che possono svolgersi nei parchi sono in genere libere. Fanno eccezione le attività di cui al successivo art. 75 sottoposte a preventiva autorizzazione, nonché quelle espressamente vietate.

Alcune delle attività libere e non sottoposte a preventiva autorizzazione, possono essere effettuate osservando le modalità specifiche di cui al successivo art. 76.

Si descrivono di seguito le tipologie di attività più frequenti:

- a. Calpestio-gioco ed altre attività ricreative che non comportino uso di attrezzi o di strutture fisse;
- b. Attività sportive: corse, ginnastica all'aperto, gioco del pallone (es. pallavolo, pallamano, calcio, ecc.);
- c. Passeggiate in bicicletta;
- d. Installazione di: attrezzi (pubblici e privati) per il gioco e lo svago (es. altalene, scivoli, torri belvedere, attrezzi ginnici, strutture fisse per la sosta, colazioni all'aperto, picnic, griglia, risotri, gazebo, palchi per manifestazioni musicali, strutture pubblicitarie);
- e. Organizzazione di garesportive;
- f. Attività ricreative pubbliche e private (es. le feste popolari, concerti, manifestazioni sportive, etc.);
- g. Attività di svago e libera conduzione degli animali privi di museruola e guinzaglio nelle aree eventualmente a ciò attrezzate mediante tabelle e recinzioni e per le quali si rimanda allo specifico "Regolamento di accesso alle aree di sgambamento cani."

Art. 73 - Modalità particolari di svolgimento di alcune attività

Il gioco del pallone è ammesso unicamente nelle aree adeguatamente segnalate e con calzature che non danneggino il manto erboso.

L'uso della bicicletta può avvenire unicamente nelle apposite e segnalate piste ciclabili.

Le attività ricreative di cui al successivo art. 72 e l'installazione di attrezzature per spettacoli musicali possono avvenire nelle aree a ciò destinate.

Art. 74 - Attività sottoposte ad autorizzazione

Le attività di seguito descritte possono avvenire solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle prescrizioni della medesima indicate:

1. L'installazione di attrezzature può avvenire solo negli spazi preordinati o indicati nelle autorizzazioni;
2. L'organizzazione di garesportive;
3. Le attività ricreative pubbliche e private (feste popolari, concerti, ect.).

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni e comportamenti:

- a) chiusura giornaliera entro le ore 24 per ciò che concerne l'ingresso del pubblico: in ogni caso le attività devono cessare entro le ore 1;
- b) utilizzo razionale dell'acqua, ove disponibile per l'utenza;
- c) rispetto delle aree di pertinenza delle alberature, soprattutto per quel che riguarda impermeabilizzazione e inquinamento con scarichi e discariche improprie;
- d) rispetto delle essenze (alberi e cespugli) in generale;
- e) riconsegna dell'area interessata alla manifestazione senza alcun tipo di alterazione e sgombra da cose e attrezzature relative alla manifestazione;
- f) è vietata la raccolta di semi, frutti, infiorescenza.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00, la sanzione non esclude l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 75 - Modalità di autorizzazione

Chiunque intenda realizzare iniziative che comportano installazione di attrezzature all'interno delle aree destinate a verde di arredo e di servizio, è tenuto a presentare domanda di autorizzazione al Sindaco.

Chiunque intenda realizzare attività sottoposte ad autorizzazione, è tenuta a presentare la relativa domanda di autorizzazione al Sindaco.

Per le attività di cui ai punti e) e f) dell'art. 70 le domande dovranno essere presentate in data anteriore a 30 giorni rispetto a quello d'inizio.

Art. 76 - Divieti generali

Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritti:

1. alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione le aree dei giardini, parchi e aree a verde;
2. occupare il suolo rappresentato da aree verdi quando queste siano utilizzate come aiuola spartitraffico o spazi delimitanti carreggiate, corsie o marciapiedi da parte di veicolo in sosta o da quant'altro le possa danneggiare;
3. danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione piante, arbusti, tappeto erboso, come pure salire sugli alberi;
4. il calpestio degli spazi destinati ad impianti di particolare pregio per i quali è prevista adeguata segnalazione;

5. il gioco del pallone o di altri giochi, se non nei luoghi appositamente indicati;
6. lordare in qualsiasi modo il suolo lasciando rifiuti di ogni genere come lattine di bibite, contenitori o buste, etc;
7. collocare insegne, cartelli e impianti di qualsiasi tipo al di fuori degli appositi spazi per ciò eventualmente allestiti e previa autorizzazione ai sensi della vigente normativa. In occasione di manifestazioni autorizzate all'interno dei parchi potranno essere collocati, per la durata delle medesime e ad esse inerenti, cartelli di indicazione e/o pubblicitari. Al termine i cartelli dovranno essere rimossi a cura degli organizzatori delle medesime manifestazioni. È, in ogni caso, vietata la pubblicità sonora.
8. Collocare od ancorare standardi, cartelli, striscioni od altri mezzi pubblicitari alle piante quando ciò possa danneggiarle;
9. Svolgere qualsiasi attività commerciale e non, sia nei giorni normali che in occasione di manifestazioni pubbliche o private, salvo i casi di specifiche autorizzazioni da parte del Sindaco;
10. Anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura, se stabilito o indicato.

Le violazioni di cui ai punti 4 – 5 - 10 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15,00 a € 40,00.

Le violazioni di cui ai punti 6 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 80,00.

Le violazioni di cui ai punti 1 – 2 – 9 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 35,00 a € 200,00

Le violazioni di cui ai punti 3 – 7 – 8 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 77 - Divieti particolari

Sono da considerarsi vietati i comportamenti di seguito specificati:

1. danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno dei parchi e dei giardini pubblici o del verde attrezzato: sedili, panche, strutture per giochi di ragazzi, muretti di recinzione di aiuole, impianti di irrigazione, pubblica illuminazione, etc.;
2. affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
3. comportamenti o azioni che possono recare danno a persone o cose;
4. danneggiare le fontane, nonché gettare nelle medesime oggetti o liquidi;
5. adibire le panchine a giaciglio, nonché salire su di esse in piedi;
6. scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture del parco;

7. effettuare le attività di cui all'art. 72 del presente regolamento senza la prescritta autorizzazione, nonché protrarre le medesime oltre gli orari di cui al comma 3 del suddetto art. 72;
8. abbandonare nelle aree a verde pubblico siringhe, oggetti taglienti o altro materiale che possa costituire veicolo d'infezione;
9. danneggiare in qualsiasi modo, deturpare, imbrattare con scritte o altro, arrampicarsi sui monumenti presenti all'interno dei parchi o giardini.

Le violazioni di cui ai punti 5-6 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15,00 a €40,00.

Le violazioni di cui ai punti 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €80,00.

Le violazioni di cui al punto 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €35,00 a €200,00

Le violazioni di cui ai punti 3 – 4 – 7 – 8 – 9 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a € 300,00.

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 78 – Veicoli

È vietata la circolazione di veicoli a motore di ogni tipo in tutte le aree verdi, compreso i viali; sono altresì vietati la sosta o l'abbandono degli stessi.

Dal divieto sono esclusi i veicoli di Polizia per i servizi di istituto e i veicoli adibiti alla manutenzione del verde.

Sono altresì esclusi dal divieto i veicoli indispensabili per l'allestimento e l'approvvigionamento delle iniziative autorizzate; in tal caso è fatto salvo il ripristino di eventuali danneggiamenti.

Le violazioni di cui all'ultimo comma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20,00 a € 50,00

Le violazioni di cui al primo comma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 35,00 a € 200,00

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 79 - Pattini e skate-board

È vietato giocare nei viali pedonali e nelle aree a verde con pattini e con tavole a ruote o con qualsiasi attrezzo che determini situazioni di pericolo per cose e persone.

- 1) Le violazioni di cui all'ultimo comma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20,00 a € 50,00

Art. 80 - Rimozione

I veicoli a motore introdotti abusivamente nei parchi potranno essere rimossi e trasportati alla Depositeria Comunale dove saranno restituiti ai proprietari previo rimborso delle spese di rimozione e custodia. Il proprietario del veicolo è responsabile in solido di eventuali danni causati all'area verde e/o alle attrezzature esistenti.

Le violazioni di cui ai commi precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €35,00 a €200,00

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 81 - Norma generale

Sono vietate tutte le attività o le manifestazioni o i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme sopra elencate, rechino danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.

Le violazioni di cui ai commi precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €35,00 a €200,00

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

TITOLO VIII

MISURE A DIFESA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Art.82 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo ha lo scopo della tutela ambientale qualificandosi come valore costituzionalmente protetto e rientrando in esso le materie di tutela della salute e governo del territorio. In particolare i Comuni sono titolari di funzioni proprie, che l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 individua in tutte quelle riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente tra l'altro nei settori organici dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Gli stessi enti locali sono, poi, titolari anche di funzioni conferite dallo Stato, dalle Regioni e/o Province autonome, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 comma 1 Cost.

Art. 83 - Tutela del territorio

Ai proprietari dei fondi fronteggianti le strade di pubblico transito e vicinali, di terreni soggetti a servitù di scolo, fossati o canali privati, così come a coloro che conducono a qualsiasi titolo tali fondi è fatto obbligo di quanto segue:

1) mantenere le siepi in modo tale da non restringere le strade di pubblico transito e di non nascondere la segnaletica stradale compromettendone la visibilità e la lettura, e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale.

2) Devono essere rimossi senza indugio alberi o ramaglie che, essendo piantati nei terreni laterali a strade di pubblico transito, vi siano caduti per effetto di intemperie.

3) Le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte sia a valle di loro, dovranno essere mantenute in modo tale da impedire che franino sia il corpo stradale sia le opere di sostegno o che si verifichi l'ingombro sulla sede stradale ed a tale scopo è vietato dissodare terreni a forte pendenza o facili a franare ed a scorrere senza avere prima provveduto ad efficaci mezzi di sostegno.

4) Le rive dei fossi e dei canali, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea utilizzando mezzi meccanici o eventualmente altri mezzi.

5) È vietata la coltivazione dei terreni per metri 3 (tre) dal bordo delle pareti dei canali e fossi e dalle sedi stradali.

6) Dal lume dei fossi deve essere, almeno una volta l'anno e comunque quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrescibili, a cura di coloro che sono tenuti alla manutenzione dei canali e fossi stessi in quanto conduttori a qualsiasi titolo dei fondi prospicienti le strade di pubblico transito.

7) Quando canali o fossi sono coperti devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve essere prevista la possibilità di espurgo.

8) I proprietari di manufatti posti sopra i fossi e canali, in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

9) Gli stessi proprietari e conduttori provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombature ed i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.

10) L'Ufficio tecnico Comunale verificherà le dimensioni minime dei manufatti da collocare su fossi e canali, ingiungendo, se del caso, ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità.

11) Per l'adeguamento, gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sono a carico dei proprietari.

12) Qualora, per natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico sanitario e ambientale, i responsabili saranno perseguiti a norma di legge.

La violazione di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Quando circostanze di urgenza lo esigono e in caso di inottemperanza si provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

Art. 83 bis Regimazione delle acque

I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.

1) Chi conduce acque nei fossi delle strade comunali e vicinali deve provvedere a non ostacolare il

naturale deflusso delle acque con l'esecuzione di lavori e di opere.

- 2) Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbirle rapidamente, devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un recapito naturale, atto a riceverle anche nei periodi di piena.
- 3) I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo non possono impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti.
- 4) E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque.
- 5) E' proibito modificare in qualunque modo (scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.
- 6) Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. È altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante.
- 7) Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio sotterraneo che richiedono forzatamente uno sbocco a valle, è preferibile scegliere tale sbocco in modo da non provocare erosione, in ogni modo qualora le opere di drenaggio debbano attraversare l'altrui proprietà, ne occorre il preventivo consenso.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione ed accorgimenti tali che le acque non possano produrre erosione.

Art. 83 ter Erosione superficiale dei terreni

I proprietari ed i conduttori di terreni dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi rischio di erosione con trasporto di terreno verso valle, devono adoperarsi per evitare danno alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi (interni e perimetrali), drenaggi, inerbimento, palificazione o altri interventi e ad effettuarne la regolare e sistematica manutenzione, in modo tale da garantirne il perfetto stato di funzionalità. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati anche nel caso di lavori di scasso.

- 1) Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai terreni soprastanti e, comunque, confinanti con le strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque soggette a pubblico passaggio, al fine di evitare danni e contrattempi per la collettività.
- 2) È fatto obbligo di mantenere l'inerbimento lungo il perimetro non lavorato del terreno coltivato.
- 3) La non attuazione degli interventi a tutela del suolo e dei terreni di sposti con il presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.
- 4) In caso di danno al patrimonio pubblico, arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è raddoppiata e sarà addebitato al trasgressore o inadempiente il costo delle opere di ripristino.

Art. 83 quater Transito sulle strade

Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a proprie cure e spese.

- 1) È fatto divieto di transito e manovra con mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale oltre che al pagamento della sanzione stabilita ai sensi dell'art. 15 del Codice della Strada.
- 2) È fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali e interpoderali di:
 - a) Tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo che possa creare intralcio alla circolazione;
 - b) Mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaimento.
 - c) Mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque.
 - d) Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

Art. 84 - Circolazione degli armenti e delle greggi.

Sulle strade comunali è vietata la circolazione degli armenti e delle greggi nei giorni feriali dalle ore 6,30 alle ore 8,30; dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

- 1) È vietato il pascolo dei greggi e armenti a meno di metri 100 delle abitazioni civili.
- 2) È vietato il pascolo vagante sia in greggi come con bestie isolate senza l'autorizzazione dei proprietari o conduttori dei fondi.
- 3) È vietato lasciar liberi animali da cortile ed altri animali domestici sui fondi altrui e sulle strade comunali.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 85 - Tutela della fauna e vegetazione dai parassiti.

I proprietari o i conduttori di fondi dovranno curare, per quanto possibile, la distruzione dei parassiti vegetali ed animali nocivi alla agricoltura e alla natura, seguendo le istruzioni che saranno emanate dalle Autorità competenti.

Gli incaricati dell'Ente Comunale provvederanno alla distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura e alla natura, e in tale funzione possono entrare nei terreni di privati anche senza il loro permesso, purché muniti dell'ordine relativo visibile a richiesta dell'interessato.

La non attuazione degli interventi a tutela della fauna e della natura disposti dall'Autorità competente o azioni atte ad ostacolare gli interventi disposti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a €300,00.

Art. 86 - Utilizzo dei rifiuti speciali a beneficio dell'agricoltura.

Al fine di evitare problemi di inquinamento atmosferico con esalazioni e miasmi, l'utilizzo e lo spandimento, all'interno dell'intero territorio comunale di rifiuti speciali a beneficio dell'agricoltura è vietato nel raggio di 500 metri dal centro abitato e dai nuclei abitati come indicati nella perimetrazione urbana.

I proprietari dei terreni dove è possibile l'utilizzo dei rifiuti speciali a beneficio dell'agricolture hanno l'obbligo di effettuare l'aratura entro la giornata di spargimento dei fanghi.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €250,00.

Art. 87 - Disciplina utilizzo agronomico sostanze chimiche fitosanitarie.

Rilevato l'impiego sempre maggiore che viene fatto di prodotti fitosanitari, sia nel settore agricolo sia in quello extra agricolo (vedasi per esempio l'utilizzo nella manutenzione/pulizia delle cunette e delle fasce di rispetto delle strade statali, provinciali e comunali); la rilevanza sanitaria che tale utilizzo comporta sulla salute di tutti coloro che a diversi livelli entrano in contatto più o meno consapevole con tali sostanze; considerato che l'uso scorretto di prodotti fitosanitari costituisce rischio non trascurabile di contaminazione per derrate alimentari di uso umano e/o animale, per l'ambiente ed in particolare per il patrimonio idrogeologico (acque potabili o sotterranee); rilevato inoltre che i diserbanti chimici possono essere causa di allergie e patologie polmonari sull'essere umano e di aborto negli ovini; considerato che specie nella stagione primaverile è usanza di molti cittadini e visitatori attingere acqua dalle fonti e raccogliere i frutti spontanei della campagna per uso umano ed animale; fatto salve le prescrizioni di legge, al fine di tutelare la salute umana, quella animale e delle coltivazioni, che nel territorio comunale di Stradella, nell'uso di prodotti fitosanitari vengano adottate le seguenti prescrizioni:

1. è vietato l'effettuazione di trattamenti di irrorazione di anticrittogamici ad una distanza minima pari a 50 m dalle abitazioni
2. è vietato effettuare trattamenti di irrorazione di prodotti fitosanitari nei giorni festivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrate necessità di ordine fitopatologiche emesse dagli organi preposti;
3. eseguire i trattamenti SOLO in assenza di vento e nelle ore più fresche della giornata; rispettare il principio fondamentale che i fitofarmaci utilizzati non debbano raggiungere le aree confinate con l'apezzamento trattato, indipendentemente dalla distinzione delle stesse e con particolare riguardo per quelle edificate (incluse pertinenze quali giardini, orti, parcheggi, ecc.), le strade, i fossi e corpi idrici, gli allevamenti, ecc.,
4. in prossimità di abitazioni, canali e corpi idrici, utilizzare atomizzatore e sbarra ad una distanza minima di 100 metri, salvo diversamente indicato in etichetta del prodotto impiegato;
5. per le colture presenti nel raggio di 100 metri da abitazioni, canali e corpi idrici effettuare il trattamento con lancia direzionale o distributore di miscela con barra a bassa pressione posta molto vicino al terreno e dotata di schermature laterali in modo da limitare la dispersione degli aerosol;
6. 36 ore prima di ogni trattamento dovrà essere data comunicazione scritta – mediante apposizione di cartello ben visibile sul fondo - agli edifici confinanti e alla popolazione interessata circa: a) il trattamento che sarà effettuato; b) la classificazione dello stesso;

7. nei pressi dell'area interessata, i residenti dovranno provvedere al ritiro della biancheria stesa, chiudere finestre, mentre i confinanti in genere dovranno coprire ortaggi in produzione, allontanare animali domestici e proteggere i loro ricoveri; la suddetta comunicazione dovrà essere rimossa, nel caso di affissione, dopo 48 ore dal trattamento, se non diversamente indicato in etichetta;
8. la zona dovrà essere segnalata con cartelli recanti la dicitura "AREA TRATTATE CON SOSTANZE CHIMICHE"
9. non consumare ortaggi, frutta, ecc. coltivati in terreni o giardini limitrofi per 20 giorni dalla data dell'intervento.

La violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo, senza pregiudizio per l'esercizio dell'eventuale azione penale, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 100,00 a €300,00.

TITOLO IX

LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Art.88 - Disposizioni generali

1. La Città di Stradella, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione.
2. La ricomposizione dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile.
3. La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata dal personale della Polizia Locale che può avvalersi anche della collaborazione di esperti in mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, inviare le parti presso idonee agenzie di mediazione.
4. La ricomposizione dei conflitti può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo e solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

Art.89 - Accordi e patti

1. In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto.

L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

2. Nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che possano incidere sulla vivibilità della Città e nella tutela di interessi comuni, è prevista la possibilità di stipula di patti tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione.

Il "patto di bar" di cui sopra stabilisce i comportamenti dei soggetti interessati e costituisce impegno formale.

3. Gli accordi/patti possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.
4. La ricomposizione che sia svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, opportunamente verbalizzata con indicazione degli impegni presi dalle parti in questione, comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni. Il verbale di accordo costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento delle parti conseguirà di diritto l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto, sulla base delle risultanze della verbalizzazione.
5. L'estinzione di cui al precedente comma rimane in ogni caso subordinata al pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti e verbalizzati nell'ambito dell'accordo.
6. In caso di mancato adempimento si procederà all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni. Inoltre, il mancato adempimento comporterà l'autonoma sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
7. Fino a che non si sia perfezionato l'accertamento di una violazione amministrativa la Polizia Locale promuove tentativi di ricomposizione.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 90 - Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.